

(N. 2699)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1952 (V. Stampato N. 2913)*

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1952

Proroga della legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione
di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, è prorogata al 31 dicembre 1952.

Art. 2.

Il contributo previsto dal primo comma dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 387, è fissato per l'anno 1952 in lire 1.500 mensili anzichè in lire 2.500 per ogni marittimo imbarcato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.